

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

POLIMENI Dea, nata l'8.3.1956 a Villa San Giovanni (RG), codice fiscale PLMDEA56C48M018U, residente in Nichelino (TO) alla via Superga n. 20, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **Annunziato Filieri** (C.F. FLRNNZ59D20F842Z - PEC annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it) e **Cinzia Anna Rizzo** (C.F. RZZCZN66B52I800X - PEC avv.cinziaannarizzo@pec.it) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino, C.so F. Ferrucci 46, in virtù della delega in calce al presente atto

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, corrente in Viale Trastevere, 76/a in Roma, cod. fisc. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del Direttore Generale Regionale, legale rappresentante pro-tempore, corrente in Corso Vittorio Emanuele II, 70 in Torino, cod. fisc. 97613140017 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO V Ambito Territoriale di Torino in persona del Dirigente, legale rappresentante pro-tempore, corrente in Via Coazze 18 in Torino, cod. fisc. 80089530010 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

NONCHÉ CONTRO



Tutti i collaboratori scolastici inseriti nelle graduatorie 24 mesi per l'anno scolastico 2020/2021 di cui al Decreto n. 6163 del 17 agosto 2020 dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Resistenti

PREMESSO IN FATTO CHE

- la Sig.ra Polimeni svolge da anni l'attività di collaboratrice scolastica, è inserita in III fascia ed è attualmente titolare di contratto fino al 30 giugno presso l'I.C. Walt Disney di Nichelino, per quanto – come si dirà meglio appresso – ritenuta temporaneamente non idonea al servizio in quanto lavoratore “fragile” a far data dal 29 settembre 2020 e quindi a casa senza retribuzione;
- nei termini di legge, possedendone tutti i requisiti, aveva provveduto a presentare domanda (doc. 1) di nuova inclusione per il profilo professionale di Collaboratrice Scolastica per l'anno scolastico 2020/21 nella graduatoria dei 24 mesi ed ottenere così, dopo anni di precariato, l'immissione in ruolo.

Preso atto della mancata inclusione del proprio nominativo nelle predette graduatorie (doc. 2), la Sig.ra Polimeni ha inoltrato formale reclamo (doc. 3) del seguente letterale tenore:

La sottoscritta rientra nei requisiti stabiliti dall'O.M dei 24 mesi e precisamente dell'art.1 comma 1.1 lett a) e lett.a del punto 1.2 sempre dello stesso articolo.

La sottoscritta dichiara inoltre di essere inserita in terza fascia, nella quale è stata inserita in virtù della norma dei 30 gg di servizio prestati nelle scuole statali, che ha prestato prima dell'anno 2000 nel Comune di Lugo (RA) così come risulta dalla copia consegnata all'I.C. di Vinovo che ha validato detto servizio e della quale comunque si allega copia. Si evidenzia ancora che in quel periodo (prima del 2000) il titolo di studio per poter accedere al profilo di "coll.scol" era il diploma di scuola media di 1°, del quale la sottoscritta è in possesso. Pertanto, con la presente chiede di essere inserita nella graduatoria permanente.

Tale reclamo non è stato accolto per **MANCANZA REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL BANDO DI CONCORSO** (doc. 4), sicché la ricorrente è costretta ad adire la via giudiziaria per ottenere l'inserimento nella graduatoria permanente definitiva come ritiene suo diritto ed ottenere con efficacia *ex tunc* tutti i benefici che da tale inserimento derivano.



IN DIRITTO

L'inserimento nella c.d. graduatoria 24 mesi per l'anno scolastico 2020/2021 è normata dal decreto 3670 del 4 maggio 2020 dell'USR per il Piemonte (doc. 5) con il quale è stato indetto un concorso per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente – per quanto interessa – il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO dell'area A, nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Il nuovo inserimento è riservato ai candidati in possesso di tre specifici requisiti, ritenuti **necessari e sufficienti**.

Tutti e tre li ritroviamo nell'art. 1, ai punti: 1.1 lett. a); 1.2 lett. b); 1.7, che per comodità di chi legge si trascrivono

Art.1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti: **a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;**

1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

1.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

La Sig.ra Polimeni al momento di presentazione della domanda possedeva tutti e tre i requisiti sopra elencati.

Oltretutto il possesso di tali requisiti era già stato oggetto di specifici controlli e



valutazioni da parte dell'Amministrazione nel 2015 (in fase di inserimento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA) e nel 2019 (in fase di Aggiornamento di dette graduatorie per il triennio scolastico 2017/2020), allorché erano stati espletati tutti gli accertamenti prescritti.

Dapprima, quindi, con il **Decreto prot. 2228/E5 del 22.05.2015** (doc. 6) del D.S. della Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni" di Nichelino (TO), ha verificato le situazioni dichiarate dall'aspirante nella domanda di nella graduatoria di Istituto del personale ATA di III Fascia — D.M. n. 717 del 5 settembre 2014 — Triennio 2014-2017, effettuando tutti i controlli e le verifiche previste dall'art. 7 commi 4- 5-6-7-8 del D.M. 717 /2014.

Tant'è che nel procedere al controllo dei dati contenuti nella domanda di inserimento in graduatoria della collaboratrice scolastica, la Pubblica Amministrazione ha provveduto ad una rettifica del punteggio per errata dichiarazione dei titoli di servizio e del giudizio del diploma di licenza media, che risultava inferiore rispetto a quello dichiarato.

Sicché, già nel 2015, i servizi e i titoli della Sig.ra Polimeni sono stati specifico oggetto di verifica e rettifica, posto che il punteggio per i titoli è stato ridotto da 9 a 8 punti, quello per i servizi da 3,00 a 1,65 punti.

Successivamente, con **Decreto n. 437 del 15.12.2019** (doc. 7), il Dirigente scolastico dell'I.C. Borgo San Pietro di Moncalieri:

VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III fascia per il Personale ATA per il triennio 2017/2020 presentata;

ESAMINATA la documentazione acquisita secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 640/2017;

VERIFICATO che le autocertificazioni dichiarate dall'istanza predetta, oltre che a rispondere a verità, sono anche corrispondenti al punteggio assegnato dall'istituzione scolastica

ha convalidato il punteggio di 8 punti per i titoli di accesso, 1,65 per i servizi precedenti di cui al doc. 2, e di 4,50 per i servizi prestati successivamente.

Titoli e servizi sono stati pertanto già rigorosamente esaminati dalla Pubblica Amministrazione in fase di inclusione nella III fascia, tanto da essere oggetto di puntuale rettifica.

E sulla correttezza di tali controlli la Sig.ra Polimeni ha fatto pieno affidamento dal punto di vista lavorativo, in età non più giovane, quando si trattava di decidere definitivamente



- e senza più possibilità di futuri ripensamenti - quale sarebbe stato il lavoro che l'avrebbe accompagnata fino alla pensione.

Non si comprende quindi il motivo dell'esclusione, posto che tutta la documentazione comprovante il diritto della Sig.ra Polimeni (diploma di scuola media, servizi prestati...) è già a mani dell'Ufficio Scolastico, né vi è stata - come pure era possibile - una richiesta di regolarizzazione.

Per scrupolo difensivo si ripercorre comunque l'iter giuridico in virtù del quale, dal 2015, la Sig.ra Polimeni lavora in forza del Ministero dell'Istruzione.

Evidentemente il riferimento normativo essenziale è il D.M. n. 717 del 5 settembre 2014 (doc. 8) sulla base del quale sono stati analizzati e ritenuti sufficienti per l'inserimento in III fascia i titoli e i servizi prestati sino a quel momento dalla ricorrente.

Tale Decreto all'art. 2 prevedeva una serie di requisiti di accesso, fra cui del possesso di un diploma di qualifica triennale per il profilo di collaboratore scolastico.

Introduceva però una serie di deroghe.

Nel caso specifico interessano innanzitutto quella di cui all'art. 2 commi 11 e 12:

11. *Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.*

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato (...), direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola è individuata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 184 del 1999, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, purché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali alle quali gli enti locali erano tenuti a fornire il personale. La tabella di corrispondenza è quella applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/00.SS del 20 luglio 2000 e annessa alla Ordinanza Ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91 (Allegato H).

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero

Per quanto riguarda il comma 11 dell'art. 2 del D.M. n. 717 / 2014 la Sig.ra Polimeni, nel periodo 1996, 1997, ha prestato servizio (doc. 3) presso il Comune di Lugo



- Dal 15/04/1996 al 30/06/1996 a tempo determinato e pieno in qualità di operatore addetto ai servizi scolastici, 3° q.f., presso la scuola elementare e la scuola materna di San Bernardino (det. n. 204 del 15/04/1996);

- Dal 07/01/1997 al 06/04/1997 a tempo determinato e pieno in qualità di operatore addetto ai servizi scolastici, 3° q.f., presso il Centro Associato Preparazione Pasti di Fusignano (det. n. 4 del 13/01/1997).

Servizio già valutato, rettificato e ritenuto utile per l'accesso ai sensi del DM 717/2014 col Decreto prot. 2228/E5 del 22.05.2015 (doc. 6) del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni" di Nichelino.

12. *Ai fini di cui al precedente comma 11 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.*

Per quanto riguarda poi il comma 12 dell'art. 2 del D.M. n. 717 / 2014, ovvero la sufficienza dei titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente ci si deve necessariamente riferire al CCNL vigente all'epoca di prestazione del predetto servizio, ovvero il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali (doc. 9) valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 che per la parte normativa disponeva all'art. 51:

Profili professionali

1. *Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono individuati dal presente articolo. (...)*

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.

Laddove si legge:

Collaboratore scolastico: - a) diploma di scuola media.

* * *

In ordine al FUMUS BONI IURIS, si ritiene di avere ampiamente descritto a Codesto Ecc.mo Giudice le ragioni di fatto e di diritto che sostengono il presente ricorso

In ordine al requisito del PERICULUM IN MORA, necessaria premessa alle seguenti considerazioni è che, considerato l'elevato numero di immessi in ruolo in quest'anno



scolastico 2020/21 (doc. 10), la Sig.ra Polimeni, ove non ci fosse stato l'errore dell'Amministrazione qui impugnato, avrebbe ottenuto il contratto a tempo indeterminato, essendo stati immessi in ruolo collaboratori scolastici con 19 punti e potendo al contrario la ricorrente vantare un punteggio che si ritiene di 19,80 punti.

Tale esclusione dall'assunzione determinerebbe per l'istante un danno grave e irreparabile facendo venire meno una opportunità unica ed irripetibile, che rende necessaria la tutela d'urgenza, immediata ed *inaudita altera parte*.

Difatti con nota del 31 marzo 2021 (doc. 11) è stata disposta dal Ministero dell'Istruzione l' *"Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022"* nella quale si prevede che le domande di ammissione potranno essere presentate dal 23 aprile 2021 fino al 14 maggio 2021.

Questo significa che, qualora la ricorrente non dovesse ottenere l'inserimento richiesto col presente ricorso nella graduatoria 24 mesi del 2020/2021 – evidentemente prima che sia stilata la graduatoria 24 mesi a.s. 2021-2022– e così ottenere l'immissione in ruolo, sarebbe nella nuova graduatoria 2021-2022 inevitabilmente scavalcata dalle decine e decine di lavoratori che, se pure nell'agosto 2020 vantavano un punteggio inferiore al suo, avendo potuto lavorare in quest'anno scolastico, aggiorneranno la loro posizione con un punteggio che – incolpevolmente – la Sig.ra Polimeni non potrà vantare.

Occorre a tal fine rilevare che dal settembre 2020 a tutt'oggi la sig.ra Polimeni è stata posta in malattia d'ufficio in quanto lavoratrice "fragile".

La ricorrente, rispondendo alla richiesta del D.S. di riferire, per quanto su base volontaria, le patologie delle quali soffriva, e che mai le avevano impedito di lavorare prima dell'emergenza pandemica, è stata sottoposta a visita medica SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA COVID – 19 e dichiarata ininterrottamente *"temporaneamente inidonea"* dal 29 settembre 2020 fino al 30 novembre 2020, poi dal 26 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e quindi dal 28 gennaio 2021 fino al prossimo 30 aprile (doc. 12).

Si è applicato pertanto nei suoi confronti quanto disposto dalla Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del



4.9.2020 (doc. 13) che fornisce Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente Scolastico riguardo ai lavoratori fragili anche con contratto a tempo determinato.

Vi si legge che *“Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto a patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”*.

Vero è quindi che la sig.ra Polimeni, perfettamente abile al lavoro come lo è stata negli anni precedenti, in ragione dell'emergenza pandemica che fa evidentemente ritenere la scuola come luogo di probabile contagio, non potendo nemmeno essere *“utilizzata”* in quanto supplente su *“altro proficuo lavoro”*, è stata d'ufficio **collocata *“in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti”*** (doc. 13, ultimo paragrafo)

Le citate disposizioni contrattuali vigenti sono contenute nell'art. 19 commi 3,4,6,8,10 (doc. 14) che si trascrive nella parte che interessa

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Questo significa quindi non soltanto che la Sig.ra Polimeni - in condizione ben diversa da chi ha ottenuto l'immissione in ruolo - non percepisce lo stipendio, nemmeno per



malattia, ormai da mesi (comma 4 art. 19 CCNL scuola), ma anche e soprattutto che – ai fini del presente giudizio - tutti i periodi di “malattia” imposta dall’emergenza covid non sono computabili (comma 8 art. 19 CCNL scuola) ai fini di un eventuale nuovo inserimento nella graduatoria dei 24 mesi, già bandita (doc. 11).

Verrebbe quindi inevitabilmente scavalcata quantomeno da tutti coloro che – non dichiarati temporaneamente inidonei - hanno avuto la possibilità di continuare a lavorare accumulando punteggio.

Vieppiù.

Verosimilmente alla ricorrente sarà impedito di tornare al lavoro prima della fine dell’anno scolastico, non apparendo all’orizzonte quelle nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico (doc. 13) che varrebbero a cambiare la situazione.

Questo significa che ex comma 3 art. 19 CCNL scuola, all’inizio del prossimo anno scolastico, le sarà sufficiente chiedere anche un solo giorno di malattia per essere licenziata!!

Se poi nel prossimo anno scolastico dovesse accettare una supplenza breve dalla graduatoria di III fascia, qualora posta in malattia d’ufficio avrebbe diritto *alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50% ex* comma 10 art. 19 CCNL scuola (doc. 14)

Aldilà quindi dei profili risarcitori, rispetto ai quali ci si riserva di agire in un eventuale futuro giudizio, non vi è chi non veda il pregiudizio imminente ed irreparabile che con il presente ricorso si confida di evitare.

Proprio l’acquisita consapevolezza in sede di preparazione della domanda di ammissione alla graduatoria provinciale permanente utile per l’a.s. 2021-22 ha reso in questi giorni evidente alla ricorrente l’irreparabilità del pregiudizio al quale andrebbe incontro qualora non avesse agito in giudizio per ricorrere contro l’esclusione, che si ritiene illegittima, dalla graduatoria definitiva 24 mesi del 2020/2021 (doc. 15).

Da ciò, data la ristrettezza dei tempi a disposizione nell’imminenza della predisposizione della nuova graduatoria per il prossimo anno scolastico, la necessità dell’emissione di un



provvedimento d'urgenza che consenta alla lavoratrice di ottenere l'immissione in ruolo sulla scorta della graduatoria definitiva 24 mesi 2020/2021.

Già all'inizio del settembre p.v. per la Sig.ra Polimeni si porrà lo stringente problema di decidere, se individuata come supplente breve e/o per tutto l'anno scolastico, se dichiarare o meno le sue "fragilità" e così rischiare di non conservare il posto di lavoro, ammesso che perduri la normativa emergenziale richiamata (doc. 13).

Qualora così non fosse, augurandoci tutti un superamento dell'emergenza pandemica, non "potrà" comunque ammalarsi di qualsivoglia malattia anche per pochi giorni per non incappare nelle riferite preclusioni poste dal CCNL per gli assunti a tempo determinato che imporrebbero immediatamente il suo licenziamento.

Circostanze tanto più difficili da affrontare ed accettare se si pensa al diritto che la lavoratrice avrebbe, se assunta a tempo indeterminato, di godere di un periodo di comporto di 18 mesi ex art. 17 CCNL Scuola (doc. 14).

La vicenda che ci occupa è tanto più difficile ed urgente da affrontare anche in ragione dell'età avanzata della Sig.ra Polimeni, che ha già compiuto 65 anni ed al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi determinati per le PP.AA. sarà inevitabilmente posta fuori dal mondo del lavoro.

I tempi di un giudizio ordinario appaiono pertanto incompatibili con la proficua tutela del diritto azionato in giudizio, atteso che un provvedimento giudiziale che non sia reso nell'immediatezza, per quanto favorevole, rimarrebbe verosimilmente privo di reale efficacia, né varrebbe a risolvere le urgenti necessità di vita e di lavoro che si proporranno alla lavoratrice tra pochi mesi e che non possono trovare soluzione alcuna allo stato attuale.

Collocata com'è adesso in malattia senza retribuzione e senza poter maturare anzianità di servizio, se non urgentemente inserita nella graduatoria 2020/2021, com'è suo diritto, la ricorrente perderebbe di fatto ogni possibilità di continuare a lavorare in ambito scolastico, con conseguenze esiziali non soltanto dal punto di vista economico, posto che l'età non le permette di certo un facile reimpiego in altre attività lavorative per le quali non ha mai maturato competenze specifiche, ma anche dal punto di vista psicofisico,



trovandosi costretta a scegliere tra il diritto alla salute ed il diritto al lavoro, della sua situazione personale, familiare ed umana.

Tutto ciò premesso la sig.ra Polimeni Dea, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'intestato Tribunale, Giudice del Lavoro, e

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Giudice Voglia ordinare

- **con decreto inaudita altera parte** stante l'assoluta urgenza del provvedimento richiesto
- ovvero, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti,

i provvedimenti necessari all'accertamento, con statuizione dichiarativa, dell'inserimento nella graduatoria provinciale definitiva dei 24 mesi per l'anno scolastico 2020/2021 di cui al Decreto n. 6163 del 17 agosto 2020 dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino per il profilo professionale di Collaboratrice Scolastica (doc. 15) nella posizione che le compete in base al punteggio vantato, previo l'annullamento, disapplicazione o declaratoria di inefficacia dell'esclusione da detta graduatoria della ricorrente, e l'accertamento del diritto della Sig.ra Polimeni ad ottenere ogni beneficio da tale inserimento derivante a far data dalla domanda di inclusione, con conseguimento *ex tunc* di tutte le utilità di cui avrebbe potuto beneficiare in assenza dell'illegittima esclusione, anche ai fini della possibilità di contratti di lavoro per l'intero anno scolastico ovvero dell'immissione in ruolo e delle relative tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato, con la rimozione del pericolo di grave pregiudizio lavorativo e personale di cui alle premesse e la condanna dei resistenti alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

* * *

Si dichiara che per il presente procedimento è stato versato il contributo unificato corrispondente al valore della causa di merito, controversia di valore indeterminabile, ridotto alla metà, per l'importo di € 259,00.

* * *



I sottoscritti difensori dichiarano, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 al numero di fax 011.433.53.73 e/o agli indirizzi di PEC comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it e avv.cinziaannarizzo@pec.it

* * *

Si allega:

1. Domanda di inclusione graduatoria 24 mesi Sig.ra Polimeni;
2. Esclusione graduatoria provvisoria Sig.ra Polimeni;
3. Reclamo Sig.ra Polimeni e documenti allegati;
4. Esclusione graduatoria definitiva Sig.ra Polimeni;
5. Bando 24 mesi USR Piemonte prot 3670 del 4.05.2020;
6. Decreto prot. 2228E5 del 22.05.2015 Scuola Manzoni di Nichelino;
7. Decreto n. 437 del 15.12.2019 I.C. Borgo San Pietro di Moncalieri;
8. Stralcio D.M. Miur 717 del 2014;
9. Stralcio CCNL Scuola 1994-1997
10. Immissioni in ruolo A.T.A. da graduatoria permanente 2020-2021;
11. Indizione nuovo concorso graduatorie permanenti 2021-2022;
12. Certificati inidoneità Sig.ra Polimeni lavoratrice fragile;
13. Circolare interministeriale lavoratori fragili;
14. Stralcio CCNL Scuola 2006 -2009 VIGENTE;
15. Graduatoria permanente definitiva 2020-2021 C.S.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ex art. 151 CPC

Premesso che:

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella graduatoria 24 mesi per l'anno scolastico 2020/2021 di cui al Decreto n. 6163 del 17 agosto 2020 dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino per il profilo collaboratore scolastico e



pertanto, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i lavoratori controinteressati presenti in tale graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali tutti i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria definitiva 24 mesi 2020/2021, evidentemente non solo coloro che sono già stati immessi in ruolo ma anche coloro che non lo sono, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto onerato dall'acquisire costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali, come il foglio degli annunci legali della provincia o la Gazzetta Ufficiale, considerato altresì che i mezzi di pubblicazione telematica appaiono di più facile e frequente consultazione;
- peraltro, la pubblicazione sulla G.U. costituisce un semplice sunto del ricorso, a differenza della pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni convenute che permette agli eventuali controinteressati di disporre del testo integrale del ricorso, potendo così valutare concretamente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti, di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ, il Giudice può quindi prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

Tutto ciò premesso la scrivente difesa propone



ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché Voglia così autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- quanto al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e all'UFFICIO V - Ambito Territoriale di Torino, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- quanto ai controinteressati, da individuarsi in tutti i collaboratori scolastici inseriti nella suddetta graduatoria e potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda, disporre la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con osservanza.

Torino, lì 21.04.2021

Avv. Annunziato Filieri

Avv. Cinzia Anna Rizzo

